

## Determinazione 10 luglio 2020 N. 13/2020

### Modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e concentratori per gli anni 2017, 2018 e 2019

#### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 10 luglio 2020

#### **Visti:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi", come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e l'allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione

e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019);

- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS, come successivamente modificata con deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 652/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 389/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 537/2019/R/GAS, recante riconoscimento dei costi operativi per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2016, sostenuti da imprese distributrici di gas naturale che hanno adottato soluzioni *buy* (di seguito: delibera 537/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 759/2017/R/GAS;
- il documento per la consultazione 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS;
- il documento per la consultazione 26 novembre 2019, 487/2019/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 18 aprile 2016, n. 9/2016;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 29 giugno 2018, n. 7/2018.

#### **Considerato che:**

- sulla base di quanto stabilito dall’articolo 29, comma 1, della RTDG 2014-2019, la tariffa di riferimento per il servizio di misura comprende, tra le altre:
  - la componente  $t(rac)_t^{ope}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
  - la componente  $TEL_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;
  - la componente  $CON_{t,c}$ , espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- l’articolo 29, comma 2, della RTDG 2014-2019 prevede che le componenti  $TEL_{t,c}$  e  $CON_{t,c}$ , a copertura dei costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, espresse in euro, siano soggette all’applicazione di un tetto unitario, espresso in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter* e pari:
  - per l’anno 2017, a 5,74 euro/PdR<sub>smart</sub>;
  - per l’anno 2018, a 5,24 euro/PdR<sub>smart</sub>;
  - per l’anno 2019, a 4,74 euro/PdR<sub>smart</sub>;
- il tetto unitario sopra richiamato rappresenta i costi che l’Autorità ritiene efficienti per l’attività di raccolta del dato attraverso i sistemi intelligenti ed è stato calcolato sulla base di queste ipotesi:
  - i costi di capitale sono i costi capitalizzati relativi alle immobilizzazioni centralizzate dei sistemi di telelettura/telegestione e concentratori

stratificate negli anni (quote di ammortamento e remunerazione del capitale) e che rendono possibile la telelettura/telegestione;

- i costi operativi sono i costi non capitalizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (la componente parametrica  $t(rac)_t^{ope}$  include parte di tali costi);
- la quota dei costi che a livello medio risulta inclusa nella componente  $t(rac)$  è pari a 0,06 euro per i punti di riconsegna medi annui serviti dall'impresa (utilizzati ai fini perequativi), calcolata sulla base dei dati disponibili dalle istanze "TEL e CON" per l'anno 2011 e aggiornata all'anno 2017, 2018 e 2019 con gli stessi criteri utilizzati ai fini della medesima componente;
- l'articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019 prevede che, al fine del riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese che hanno adottato soluzioni *buy* devono presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture con propria determinazione;
- con la deliberazione 537/2019/R/gas l'Autorità ha ritenuto opportuno, al fine di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, riconoscere i costi operativi di telelettura/telegestione e concentratori effettivamente sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato scelte di tipo *make*, *buy* o ibride.

#### **Considerato che:**

- con la deliberazione 389/2017/R/GAS l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2013, sulla base dei dati dichiarati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati "Presentazione istanze TEL e CON (determinazione 18 aprile 2016, 9/2016 – DIUC)";
- con la deliberazione 537/2019/R/GAS l'Autorità ha proceduto al riconoscimento dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per gli anni 2011-2016, salvi i costi già riconosciuti con deliberazione 389/2017/R/GAS.

#### **Considerato che:**

- con la deliberazione 537/2019/R/gas, sono stati esplicitati e chiariti i criteri e le modalità applicative dei principi generali tariffari sottesi all'ammissibilità dei costi non capitalizzati; in tal modo, infatti, l'Autorità si è limitata a declinare, rispetto alle specificità e alla natura della tipologia dei costi in esame (relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori) generali principi sottesi alla regolazione tariffaria, quali quello di pertinenza e di efficienza dei costi, nonché quello di evitare la duplicazione dei costi riconosciuti; tali criteri e modalità applicative, pertanto, trovano applicazione anche per gli anni 2017, 2018, 2019;

- in particolare, l’Autorità ha riconosciuto, nell’ambito del perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (di seguito: costi ammissibili):
  - i soli costi connessi alle attività di telelettura/telegestione relativi al servizio di misura del gas naturale non già coperti dalle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di misura previste dalla RTDG 2014-2019;
  - i costi per le manutenzioni *hardware* e *software* relative al SAC, all’*hardware* e *software server* e *storage* e ai *driver* per la gestione della componentistica in campo (sonde);
  - i costi relativi all’*Access Point Name* (APN) per le SIM;
  - i costi (non capitalizzate o capitalizzabili) relativi alla gestione delle SIM e di tutte le connessioni GPRS; a tal proposito è stato specificato che, nei casi diversi dalle soluzioni di tipo *buy*, i costi relativi alle SIM devono essere enucleati dai costi dei gruppi di misura e trovare copertura esclusivamente dalle componenti tariffarie relative ai sistemi di telelettura/telegestione;
  - i costi per le servitù per la posa dei concentratori e i costi per l’alimentazione dei concentratori;
  - i costi per la manutenzione concentratori per gli interventi in locale sui concentratori riconducibili a guasti, vandalismo, fulminazioni, incidenti;
- non sono, invece, riconosciuti ammissibili:
  - i costi operativi connessi all’estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione dei gruppi di misura di classe superiore a G6 conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
  - i costi che trovano già copertura tariffaria nella componente *t(ins)*, in particolare:
    - costi del personale relativi ad attività riferibili all’esercizio e alla manutenzione ordinaria dei gruppi di misura;
    - costi per gestione e sostituzione delle batterie dei gruppi di misura;
    - costi operativi relativi alla sostituzione di gruppi di misura guasti;
    - costi connessi alla gestione dell’elettrovalvola;
  - i costi che trovano già copertura tariffaria nella componente *t(rac)*, in particolare:
    - costi relativi al traffico dati per l’acquisizione a livello centralizzato dei dati di misura;
    - costi del personale relativi al *Data Room*;
    - costi relativi alla gestione delle curve EDM (*Energy Data Management*);
    - costi per la ricostruzione dei consumi nei casi di contestazione del cliente o di telelettura non funzionante o errata;
  - con specifico riferimento ai costi relativi alle SIM:
    - i costi non capitalizzati relativi all’acquisto e all’installazione delle SIM; ciò in quanto tali costi avrebbero dovuto essere capitalizzati nei costi dei concentratori o nei costi centralizzati di telelettura/telegestione;

- i costi di gestione della SIM relative al cambio operatore di telecomunicazione nel corso della vita utile del gruppo di misura o del concentratore; infatti, la scelta di cambio operatore da parte dell'impresa di distribuzione risponde a esigenze di massimizzare il profitto aziendale derivante dalla riduzione di un costo (quello del traffico dati) rispetto al valore parametrico riconosciuto dalla componente  $t(rac)$ ;
- con riferimento ai costi non capitalizzati relativi alla gestione, esercizio o manutenzione, imputati nelle voci della raccolta dati “A6. Gruppi di misura gas > G6” e “A7. Gruppi di misura gas <= G6”:
  - in linea generale tali costi sono relativi alle attività di esercizio e manutenzione ordinaria dei gruppi di misura, che trovano già copertura nella componente  $t(inc)$ ;
  - nelle voci in esame potrebbero ancora essere inclusi costi del personale incaricato della gestione delle SIM (non capitalizzato) nei limiti di quanto sopra precisato;
  - questi ultimi sono stati considerati riconoscibili nelle precedenti raccolte laddove espressamente precisato dalle imprese;
- con riferimento ai costi relativi al traffico dati:
  - i costi non capitalizzati sostenuti dall'impresa relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori si possono suddividere fra costi che non includono il traffico dati (soluzioni «*make e buy non integrate*») e costi che invece lo includono perché non disponibile separatamente (soluzioni «*buy integrate*»);
  - la valorizzazione del costo del traffico dati incluso nelle “soluzioni *buy integrate*” è stata fissata su base forfettaria valore e non rivalutata con la deliberazione 389/2017/R/GAS pari a 1,15 euro;
  - la decurtazione unitaria annuale del costo riconducibile al traffico dati si applica al numero di punti di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura (messo in servizio) conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e incluso in contratti di servizio integrati relativi ai sistemi di telelettura o telegestione nell'anno di competenza della richiesta, fino all'eventuale azzeramento del costo ammissibile al riconoscimento;
- sono riconoscibili solo costi operativi sostenuti dalle imprese distributrici concessionarie del servizio di distribuzione del gas naturale e non anche da società terze, in quanto eventuali prestazioni di servizi da parte di società terze a beneficio delle imprese distributrici concessionarie del servizio di distribuzione devono trovare riverbero nei costi delle medesime imprese concessionarie ai fini dei riconoscimenti tariffari.

**Considerato inoltre che:**

- il riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, inoltre, è anche condizionato – in coerenza col generale assetto

della regolazione tariffaria – dalla corretta imputazione *unbundling* di detti costi; al riguardo, si evidenzia in particolare che:

- possono trovare riconoscimento tariffario i costi relativi funzionalmente a sistemi di telelettura/telegestione e a concentratori che, nel rispetto dei principi contabili, non siano stati capitalizzati o capitalizzabili;
- in relazione all'esigenza di fondare i riconoscimenti tariffari su costi opportunamente documentabili sul piano contabile, il riconoscimento è limitato ai casi in cui i costi sono stati correttamente imputati nell'ambito dei conti annuali separati;
- a tal proposito, non è possibile allocare ai servizi comuni o funzioni operative condivise partite economiche relative totalmente all'attività di misura;
- al fine di rendere coerenti le tempistiche di apertura delle raccolte TEL e CON con l'invio dei Conti Annuali Separati, rilevano i seguenti aspetti:
  - gli obblighi di separazione contabile ai sensi del TIUC prevedono che le imprese che operano nei settori regolati dall'Autorità predispongano Conti Annuali Separati relativi al bilancio – salvo imprese esentate ai sensi del medesimo testo integrato - e li trasmettano all'Autorità attraverso il sistema di raccolta dati online;
  - la raccolta dei conti annuali separati è articolata in edizioni annuali e prevede che i conti annuali separati relativi al regime ordinario e semplificato di separazione contabile siano trasmessi all'Autorità in modalità telematica entro i termini specificati all'articolo 30 del TIUC;
  - il suddetto termine è scaduto per le raccolte *unbundling* relative agli anni 2017 e 2018 mentre la raccolta *unbundling* per il 2019 è attualmente in corso;
  - per la raccolta *unbundling* per il 2019, i termini previsti dal TIUC per la trasmissione dei CAS relativi all'esercizio 2019 decorrono dall'11 giugno 2020 o, nel caso di approvazione del bilancio in data successiva, decorrono dalla data di approvazione;
  - i termini previsti dall'articolo 30 del TIUC per l'invio si considerano sospesi nel caso in cui la raccolta venga sospesa per ragioni tecniche, come peraltro avviene nel periodo dall' 8 al 16 agosto 2020;
  - salvo altre sospensioni, stante quanto sopra, per le imprese che adottano esercizi sociali che corrispondono all'anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) e hanno approvato il bilancio entro giugno, nel mese di ottobre 2020 si chiuderanno i termini per la raccolta *unbundling* per il 2019;
  - le imprese che redigono bilanci non coincidenti con l'anno civile, nell'ambito delle precedenti raccolte dati TEL e CON, hanno preso a riferimento il bilancio che inizia nell'anno *t* per indicare, i valori relativi all'anno *t*, in coerenza con l'impostazione adottata ai fini della compilazione dei rendiconti annuali separati (*unbundling* contabile).

**Ritenuto che:**



- sia necessario, in attuazione dell'articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019, definire le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e concentratori sostenuti negli anni 2017, 2018 e 2019;
- sia opportuno prevedere che, nel caso di imprese che presentano l'istanza (dichiaranti) per conto di altre imprese (richiedenti) acquisite a qualsiasi titolo nel corso o successivamente all'anno dell'istanza, l'istanza faccia riferimento all'impresa che ha sostenuto i costi per cui si richiede il riconoscimento (impresa richiedente);
- sia altresì opportuno che i soggetti interessati, registrati opportunamente nell'anagrafica operatori dell'Autorità, presentino istanza e rendano disponibili i dati e le informazioni richieste, unitamente ad una dichiarazione di veridicità delle informazioni trasmesse, tramite *web* via canale *extranet* predisposto dall'Autorità – con la compilazione di apposite maschere – separatamente per ciascun anno e impresa richiedente;
- sia inoltre necessario definire tempistiche certe e chiare, al fine di assicurare una gestione efficiente e tempestiva dei procedimenti, evitando ritardi dovuti dalla tardiva presentazione e/o rettifica di dati da parte delle imprese; al riguardo, infatti, con la citata deliberazione 537/2019/R/gas, risulta ormai ampiamente chiarito, in modo univoco e certo, il quadro delle modalità di riconoscimento dei costi ammissibili;
- conseguentemente, ritardi e incompletezze, da parte delle imprese, nella presentazione dei dati necessari al riconoscimento – salvo ovviamente i casi di non imputabilità – non paiono più giustificabili, anche in ragione del fatto che tali situazioni di colpevole ritardo/incompletezza possono compromettere l'efficiente gestione della generalità dei procedimenti; al fine di evitare tali situazioni, sia pertanto opportuno introdurre specifici termini decadenziali;
- in relazione alla verifica delle modalità di imputazione *unbundling*, sia necessario prevedere che il sistema informatico predisposto per la raccolta dati, consenta esclusivamente l'inserimento di costi coerenti con i dati inseriti nei conti annuali separati redatti ai sensi del TIUC per gli anni oggetto della raccolta;
- in particolare, sarà possibile richiedere il riconoscimento di costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori non capitalizzati imputati all'attività di misura di gas naturale, nei comparti relativi alla gestione dei dati di misura nei punti di riconsegna, consegna e interconnessione fra reti (comma 6.14, lettere e, f, g del TIUC), distinti in costi diretti e indiretti (servizi comuni e funzioni operative condivise, attribuiti indirettamente ai medesimi comparti);
- stante i principi sopra richiamati, a partire dal 2020 non sia più possibile ritenere ammissibili costi imputati al di fuori dei comparti relativi alla gestione dei dati di misura; tuttavia, a parziale deroga del principio sopra esposto, sia opportuno riconoscere, per gli anni 2017-2019, che i costi per la gestione delle SIM presenti nei gruppi di misura siano ammissibili anche se imputati comparti relativi alla installazione e manutenzione dei misuratori punti di riconsegna, consegna e interconnessione fra reti (comma 6.14 lettere a, b e c del TIUC), direttamente o indirettamente;

- sia inoltre opportuno procedere, unitamente all’apertura della raccolta dati in oggetto, alla pubblicazione di un manuale di istruzioni per la compilazione delle maschere predisposte dall’Autorità;
- la documentazione richiesta sia trasmessa nell’ambito di un’apposita raccolta dati mediante accesso ad un’area riservata agli operatori del sito internet dell’Autorità, accessibile:
  - a) per gli anni 2017 e 2018 a partire dal 15 luglio 2020 e con termine in data 30 settembre 2020;
  - b) per l’anno 2019:
    - i. a partire dal 1 novembre 2020 e con termine in data 31 dicembre 2020 per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l’anno civile;
    - ii. per le altre imprese tale data sia traslata di un anno per permettere la compilazione dei conti annuali separati, anche in vista delle successive raccolte dati.
- i dati relativi ai costi non capitalizzati sostenuti per la telelettura/telegestione e i concentratori, vengano richiesti in coerenza con le macro-voci adottate nella raccolta dati organizzata per gli anni precedenti, ma in ottica di semplificazione e maggior chiarezza per gli operatori, disaggregati solamente per i centri di costo ammissibili e funzionali all’istanza; in particolare:
  - in relazione ai costi dei servizi non integrati con il traffico dati (*make e buy non integrati*):
    - A1. Sezione del centro di telelettura o telegestione gas finalizzato alla gestione del dato;
    - A3. Centro di telelettura o telegestione finalizzato alla gestione della rete e della comunicazione (compresi costi gestione SIM);
    - A4. Concentratori e A5. Traslatori e ripetitori (compresi costi gestione SIM);
    - A6. e A7. Costi di gestione delle SIM ammissibili (non capitalizzati o capitalizzabili) dei gruppi di misura;
    - B1. Contratti di servizio per funzione globale sistemi di telelettura o telegestione multiservizio;
    - B2. Contratti di servizio per funzione di centro di telelettura o telegestione;
    - B3. Contratti di servizio per funzione di telecomunicazione;
    - B4. Altre configurazioni contrattuali di *service “buy non integrati”*;
  - in relazione ai costi dei servizi integrati con il traffico dati (*buy integrati*):
    - B1+C1. contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera B1 e al traffico dati;
    - B2+C1. contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera B2 e al traffico dati;
    - B3+C1: contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera B3 e al traffico dati;
- sia richiesto il numero di punti di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura (messo in servizio) conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e incluso in contratti di servizio integrati relativi ai sistemi di telelettura



- o telegestione nell'anno di competenza della richiesta; tale dato è finalizzato alla decurtazione del traffico dati nelle soluzioni *buy* integrate;
- siano richiesti inoltre anche altri dati relativi ai sistemi di telelettura o telegestione funzionali agli approfondimenti tariffari richiamati nel documento per la consultazione 487/2019/R/gas e in particolare sarà richiesto:
    - in merito al traffico dati:
      - C1. Costi per Contratti per traffico dati (euro); si evidenzia che il costo rappresenta una quota dei costi imputati ai comparti della misura del gas naturale relativi alla gestione dei dati di misura (comma 6.14 lettere e, f, g del TIUC);
    - in merito alle batterie dei gruppi di misura, distinti secondo l'architettura di comunicazione (punto-punto o punto-multipunto):
      - C2. Costi non capitalizzati relativi alle batterie dei gruppi di misura (euro);
      - N2. Numero di punti di consegna e di riconsegna equipaggiati con gruppo di misura conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* messo in servizio al 31 dicembre dell'anno di competenza della richiesta (dato cumulato);
    - in merito alle verificazioni periodiche *ex lege* dei gruppi di misura, distinti secondo l'oggetto della verifica - misuratori a pareti deformabili, misuratori a turbina e rotoidi o misuratori con altre tecnologie, convertitori con sensori di pressione e temperatura sostituibili, convertitori con sensori di pressione e temperatura parti integranti o dispositivi di conversione approvati assieme ai misuratori - e fra punti di riconsegna e altri punti:
      - N3. Numero di verificazioni periodiche *ex lege* effettuate nell'anno su gruppi di misura di classe superiore a G6 presso punti di riconsegna delle reti di distribuzione (clienti finali);
      - C4 Costi relativi alle verifiche periodiche effettuate nell'anno del gruppo di misura di classe superiore a G6 presso punti di consegna delle reti di distribuzione e punti di interconnessione tra reti (euro);
      - N4. Numero di verifiche periodiche effettuate nell'anno per il mantenimento dell'adeguato funzionamento del gruppo di misura di classe superiore a G6 presso punti di consegna delle reti di distribuzione e punti di interconnessione tra reti;
      - le imprese che redigono bilanci non coincidenti con l'anno civile prendano a riferimento il bilancio che inizia nell'anno *t* per indicare, i valori relativi all'anno *t* della raccolta TEL e CON, in coerenza con le precedenti raccolte e con l'impostazione adottata ai fini della compilazione dei rendiconti annuali separati (*unbundling* contabile)

## **DETERMINA**

1. di stabilire che ai fini della presentazione delle istanze di riconoscimento tariffario dei costi operativi a consuntivo sostenuti negli anni 2017, 2018 e 2019, con riferimento

ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, in coerenza coi criteri e le modalità applicative dei principi tariffari chiariti con la deliberazione 537/2109/R/gas, e richiamati in motivazione:

- a) l'impresa distributrice presenti un'istanza distinta per ogni anno e per ogni impresa per cui si richiede il riconoscimento dei costi operativi sostenuti;
  - b) in caso di intervenute acquisizioni/cessioni/aggregazioni, sia necessario richiedere il riconoscimento con riferimento alle imprese esistenti nell'anno oggetto della richiesta, da parte del soggetto legale rappresentante dell'impresa di distribuzione esistente alla data dell'istanza;
  - c) la documentazione richiesta sia trasmessa nell'ambito di un'apposita raccolta dati mediante accesso all'area riservata agli operatori del sito *internet* dell'Autorità, accessibile (salvo specifiche esigenze tecniche che saranno opportunamente comunicate):
    - per gli anni 2017 e 2018 a partire dal 15 luglio 2020 e con termine in data 30 settembre 2020;
    - per l'anno 2019:
      - i. per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile a partire dal 1 novembre 2020 e con termine in data 31 dicembre 2020;
      - ii. per le altre imprese dal 1 al 31 novembre 2021;
  - d) i soggetti interessati rendano disponibili all'Autorità, a pena di decadenza, i dati e le informazioni richieste, unitamente ad una dichiarazione di veridicità delle informazioni trasmesse, entro e non oltre le scadenze stabilite;
2. di pubblicare la presente determinazione e il “*Manuale d'uso per la raccolta TEL e CON 2017-2019*”, che fornisce una guida alla compilazione alla compilazione delle maschere disponibili per la raccolta dati di cui al punto precedente, nel sito internet dell'Autorità ([www.arera.it](http://www.arera.it)).

Milano, 10 luglio 2020

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti